5422

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Milano

Sezione IV Penale

Composto dai Signori:

1. Dott.ssa Elsa Gazzaniga — Presidente
2. Dott. Giuseppe Vanore — Consigliere
3. Dott.ssa Laura Anna Rausta Marchiondelli — Consigliere EST.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nel procedimento penale

nei confronti di

[redacted] nato in [redacted] Presente
Attualmente LIBERO
- residente in [redacted]
- con domicilio eletto presso il difensore di fiducia,Avv, Myftari Elierta del foro di Milano
- difeso di fiducia dall' **Avv. MYFTARI ELIERTA** e Presente
dall' **Avv. MONTORSI MATTEO,entrambi** del foro di MILANO Presente

[redacted] nata in Pavia il 14/05/1957 Assente
Attualmente LIBERA
- con domicilio dichiarato in [redacted]
-difesa dall' **Avv** [redacted] di FIDUCIA del foro Presente
di PAVIA

N.
MOD. 2/A/SG
N. 5422
della Sentenza

002155 /2021
del Reg. Gen.le. App.

003005 / 2015
REG. Notizie di Reato

UDIENZA
del giorno

12/07/2021

Depositata
in Cancelleria

il 15.09.21

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Celeste Praderi

Estratto esecutivo a

Procura Generale.....

Proc. Rep. c/ Trib. di

.....

il

Ufficio Corpi di reato di

.....

Estratto alla Prefettura di

.....

il

Estratto art. 15/27 D.M. 334 a
P.M. c/o Trib. di

.....

il

Il Cancelliere
Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Gi[illegible] Pallegro

Redatta scheda

il

Il Cancelliere

A P P E L L A N T I

X imputati ☐ Pubblico Ministero ☐ parte civile ☐ Procuratore Generale ☐responsabile civile

avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Pavia numero [redacted]/2020 del [redacted]/2020 peri reati di cui a:

[redacted]

- Art. 55 QUINQUIES DLG 2001 / 165 accertato in data 01/01/2014 e tuttora permanente luogo: PAVIA - ITALIA Art. 110 CP Art. 81 CP - Art. 479 CP accertato in data 01/01/2014 e tuttora permanente luogo: PAVIA - ITALIA Art. 110 CP Art. 81 CP - Art. 640 CP accertato in data 01/01/2014 e tuttora permanente luogo: PAVIA - ITALIA

[redacted]

- Art. 55 QUINQUIES DLG 2001 / 165 accertato in data 01/01/2014 e tuttora permanente luogo: PAVIA - ITALIA Art. 110 CP Art. 81 CP - Art. 479 CP accertato in data 01/01/2014 e tuttora permanente luogo: PAVIA - ITALIA Art. 110 CP Art. 81 CP - Art. 640 CP accertato in data 01/01/2014 e tuttora permanente luogo: PAVIA - ITALIA

In esito all'odierna udienza dibattimentale

Sentito il Relatore Magistrato dott. ssa Laura Marchiondelli

Data la parola all'imputato _____

Sentito il Procuratore Generale dott. Fabio Napoleone

Sentiti i difensori

i quali concludono come da verbale d'udienza.

IMPUTAZIONE

1) [redacted]

a) delitto previsto e punito dagli artt. 110, 81 cpv c.p., 55 quinques Dlg. 165/2001 perché, in concorso tra loro, [redacted] quale lavoratore dipendente di una Pubblica Amministrazione e [redacted] in qualità di suo medico curante, rilasciandogli il sanitario certificazioni attestanti dati clinici non direttamente contestati né oggettivamente documentati, consentiva al suo assistito di giustificare l'assenza da servizi d'istituto per i quali era stato comandato, mediante la presentazione di certificazione medica falsamente attestante il suo stato di malattia, nello specifico:

- **19.1.2015 certificato medico di gg. 4, prognosi '[redacted]a" + gg 4 "prosecuzione [redacted]', rilasciato dalla D.ssa [redacted] - comandato il 24.1.2015 di servizio di O.P. presso lo stadio Comunale.**
- **8.2.2015 certificato medico di gg. 1, prognosi per '[redacted]', rilasciato dalla D.ssa [redacted] - comandato in giornata di servizio di O.P. presso lo stadio Comunale.**
- **15.2.2015 certificato medico di gg. 1, prognosi per '[redacted]', rilasciato della D.ssa [redacted] medico di continuità assistenziale - comandato in giornata di servizio-di-O.P. presso lo stadio Comunale.**
- **26.2.2015 certificato medico di gg. 5, prognosi per '[redacted]" rilasciato dalla D.ssa [redacted] - comandato nella giornata in servizio per corso di addestramento a Milano il 26.2.2015 e per servizio O.P. presso lo Stadio Comunale 1'1.3.2015.**
- **4.3.2015 certificato medico di gg. 1, prognosi per '[redacted]' rilasciato della D.ssa [redacted] - comandato nella giornata in servizio di O.P. presso lo Stadio Comunale.**
- **23.9.2015 certificato medico di gg. 1, prognosi per '[redacted] e [redacted]', rilasciato dalla D.ssa [redacted] - comandato in giornata di servizio di O.P. presso lo stadio Comunale.**
- **27.9.2015 Certificato medico di gg. 1, prognosi per '[redacted]', rilasciato dalla D.ssa [redacted] medico di continuità assistenziale - comandato in giornata di servizio di O.P. in Milano.**
- **13/02/14 certificato medico di gg. 5 senza diagnosi, rilasciato della D.ssa [redacted]**
- **18/03/14 certificato medico di gg. 6 prognosi '[redacted]', rilasciato della D.ssa [redacted]**
- **28/04/14 certificato medico di gg. 8 prognosi '[redacted]', rilasciato della D.ssa [redacted]**
- **16/06/14 certificato medico di gg. 18 prognosi '[redacted]' rilasciato della D.ssa [redacted].**
- **21/11/14 certificato medico di gg. 18 prognosi '[redacted]**

In Pavia dal 2014 ed in attuale permanenza.

b) Delitto previsto e punito dagli artt. 110, 81 cpv. c.p., 479 c.p., perché in concorso tra loro, nell'esercizio delle loro funzioni di Pubblici Ufficiali, [redacted] in qualità di medico curante e [redacted], M.llo Capo dell'Arma Carabinieri quale assistito, nelle circostanze di cui al capo a), formando la prima più certificati medici attestanti false malattie e producendoli il secondo per giustificare la sua assenza dai servizi d'Istituto, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti erano destinati a provare la verità;
In Pavia dal 2014 ed in attuale permanenza.

c) Delitto previsto è punito dagli artt. 110, 81 cpv. c.p., 640 co 1 n°1 c.p., perché in concorso tra loro, nelle circostanze di cui al capo a), con artifizi e raggiri costituiti nel formare, da parte di [redacted], in qualità di medico curante, più certificati medici attestanti false malattie a carico del suo assistito [redacted], e nel produrli quest'ultimo per giustificare le sue assenze dai servizi d'Istituto, inducevano in errore la sua Amministrazione di appartenenza, procurando a [redacted] ingiusto profitto, con danno dello Stato in relazione ai rimborsi degli Uffici di previdenza.
In Pavia dal 2014 ed in attuale permanenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1. La sentenza impugnata

Con sentenza del Tribunale di Pavia [redacted] emessa il [redacted]2020 all'esito di giudizio ordinario, [redacted] sono stati condannati per i reati di cui alla superiore rubrica – con riferimento ai certificati medici, rilasciati dall'imputata [redacted] nell'anno 2015 - alla pena, ritenuto il vincolo della continuazione e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, di anni uno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
La pena è stata così determinata: pane-base per il reato di cui al capo b) pari ad anni uno di reclusione; ridotta a mesi otto di reclusione ai sensi dell'art. 62 bis c.p.; aumentata ad un anno di reclusione per la continuazione con il fatto di reato a).
Il giudice ha altresì disposto la sospensione condizionale della pena e la non menzione nel certificato del casellario giudiziale.
Il Tribunale ha dichiarato la falsità dei certificati in oggetto.
Infine, il giudice ha assolto gli imputati per gli ulteriori reati loro ascritti perché i fatti non sussistono.

Il fatto era ricostruito dal giudice di primo grado nei termini seguenti:

«Come riferito dal teste [redacted], all'epoca dei fatti Comandante in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di Pavia dove prestava il proprio servizio il Maresciallo [redacted], la frequente presentazione di certificati medici da parte dell'imputato in occasione di specifici servizi, quali quelli di ordine pubblico con contestuale creazione di disservizi e di oneri per la sostituzione, portò alla redazione di tre annotazioni di servizio, in data 24.11.2014, 23.2.2015 e 4.3.2015.
La prima annotazione del 24.11.2014 scaturì dalla programmazione dei turni per la settimana dal 17 al 23 novembre 2014 per il servizio esterno in occasione di un incontro di calcio presso lo stadio di Pavia [...].

[redacted] *risultava idoneo al servizio militare incondizionato, poteva, pertanto, svolgere tutti i servizi del reparto operativo.*
In occasione, pertanto, del turno di servizio esterno previsto, il giorno 21.11.2014 l'imputato comunicò al Comandante la propria malattia riservandosi l'invio del certificato medico, pervenuto il medesimo giorno e redatto dalla dottoressa [redacted], *attestante la necessità di riposo medico dal giorno 21 al giorno 28 novembre per* [redacted].
La seconda annotazione del 23.2.2015 era riferita all'episodio dell'8 febbraio 2015 quando [redacted] *inviò un sms al Comandante per rappresentare la propria impossibilità di svolgere il servizio di turno esterno di ordine pubblico presso lo Stadio Fortunati, che aveva già svolto il giorno precedente; inviò il certificato medico per malattia per un solo giorno creando un disservizio, che comportò la sostituzione con il M.llo* [redacted], *trovatosi a svolgere due turni continuativi.*
La terza annotazione riguardò il giorno 4.3.2015 quando, sempre in occasione di una partita allo stadio in cui il Maresciallo [redacted] *era comandato di servizio pubblico nell'orario 11.30-18.00, l'imputato chiamò la caserma alle ore 8.00 informando l'appuntato* [redacted]*: della propria malattia; alle ore 8.23 inviò un sms all'utenza del Comandante per rappresentare il tempestivo invio del referto medico; la sua assenza comportò la necessità di sostituzione con altro Militare, il Maresciallo* [redacted], *che dovette svolgere due turni continuativi nella medesima giornata.*
La coincidenza sospetta tra malattie con prognosi anche di un solo giorno e servizio di OP rappresentata nelle annotazioni portò all'apertura del procedimento nei confronti del prevenuto ed alle intercettazioni.
Il Comandante [redacted] *ha precisato di non essere stato al corrente delle indagini in corso e di aver, il giorno il 26.9.2015, inviato un sms al prevenuto [...] per una richiesta sopravvenuta di ordine pubblico a Milano in piazza Duca d'Aosta.*
La richiesta riguardava due Carabinieri, che comportava la possibilità di investire del servizio i militari a disposizione, tra i quali era compreso il Maresciallo [redacted]*, a prescindere dal grado, in considerazione dei turni già svolti.*
L'imputato si presentò in Caserma il giorno di domenica 27.9.2015 con il certificato medico rilasciato solo per quel giorno di servizio, con la prognosi "[redacted]*". [...]*
Le conversazioni dell'imputata [redacted] *con i propri pazienti e con lo stesso Maresciallo* [redacted] *evidenziarono come la medesima fosse solita ricevere la richiesta di certificati medici per via telefonica e predisporli senza procedere alla visita dei pazienti, in certi casi dettando direttamente il numero di trasmissione telematica al proprio assistito.*
Esaustivo ed illuminante sul tema appare il tenore delle telefonate sull'utenza della dottoressa [redacted] *che dimostrano come questa rilasciasse, con disinvoltura, i certificati medici ai propri assistiti accordandosi con i medesimi per il mero ritiro, senza fare mai alcun riferimento alla necessità di procedere alla visita, limitandosi a riportare quale diagnosi la descrizione dei sintomi; questo è dimostrato dal consiglio di "mandare pure qualcun altro a ritirarli", dalle parole del pazienti che trovano il certificato "nella cassettina" senza incontrare il medico; dalla sostituzione di un certificato con la dizione "ammalata da ieri sera visita ambulatoriale", attestando una visita mai eseguita, avendo la dottoressa appreso solo il giorno dopo della malattia della propria assistita. [...]*
Il giorno 23.9.2015 sull'utenza in uso al prevenuto [redacted] *venne intercettata la conversazione (v. prog. 117 del giorno 23.9.2015 alle ore 8.21.32) con la fidanzata* [redacted] *che nella quale il prevenuto spiegava di aver appena inviato un messaggio al proprio comandante*

[redacted] *([...][redacted]: Ah, ah, oggi vai? [redacted]: Mmh, oggi si vado. Gliel'ho detto, gli ho scritto che ho una spalla che mi fa male però ci vado lo stesso, non è un problema [...]).*
La telefonata coincideva con la previsione del servizio di ordine pubblico in orario pomeridiano. Alle ore 9.49 [redacted] cambiò idea e decise di non recarsi al lavoro; contattò il proprio medico curante dottoressa [redacted] per ottenere il rilascio del certificato medico, indicando patologia e durata della malattia da inserire (prog. N. 122: "[redacted]: Si, pronto? [redacted]: Si, ciao [redacted], sono [redacted]. [redacted]: Si? [redacted]: Ascolta, niente, ho finito le cure [redacted] tutto a posto. [redacted]: Si. [redacted]: Però ho un po' di influenza e ancora la spalla destra che mi fa male ed oggi, con questo tempo qua, non riesco ad andare. [redacted]: Quindi ti chiedevo se mi davi un giorno solo oggi mettendo [redacted] e [redacted]e, che ce le ho tutte e due. [redacted]: Si, va bene. Okay, te lo preparo [redacted]: Okay? Nel pomeriggio passo a prenderlo, va bene? [redacted]: Si, vo bene [redacted]: Un giorno solo oggi, va bene. [redacted]: Si, va bene. [redacted]: Grazie).
Alle ore 9.53 scrisse un sms al comandante (sms n.130 "Capo per oggi prendo un giorno di malattia ti porto il referto direttamente domani. Ciao ")
Alle ore 9.54 della medesima mattina l'imputato contattò il Comando (prog, 129, "[redacted]: Militare di servizio? [redacted]: Si, [redacted], senti prendo un giorno di malattia per oggi. [...]).
Alle ore 10.44 fu chiamato dall'operaio edile [redacted] [...]
L'operaio si recò nella abitazione del prevenuto e, terminato il lavoro, [redacted] usci insieme a questi per recarsi a pranzo insieme, come emerge dalla conversazione avvenuta il giorno successivo tra l'imputato [redacted] e la compagna [redacted]. [...]
Nel certificato medico rilasciato all'imputato la dottoressa [redacted] in relazione al richiesto periodo di malattia di un solo giorno, adeguerà la diagnosi con indicazione di "[redacted]" a fronte della indicazione di [redacted].
In relazione al turno del 27.9.2015, come riferito dal teste [redacted] e come risultante dalle intercettazioni, il Comandante inviò alle ore 15.51 un sms all'imputato [redacted] (di cui al progressivo 1236 "domani RS annullato, esigenza Op di Milano turno 17.30-24.00 vedi memoriale ed ordine servizio") per una richiesta sopravvenuta di ordine pubblico a Milano in piazza Duca d'Aosta di Carabinieri di riserva per il giorno seguente.
Il giorno 26.9.2015 alle ore 15.55 alla propria fidanzata l'imputato [redacted] spiegò le ragioni per le quali intendeva sottrarsi al servizio (prog. N.196: "[redacted]: Amore?[redacted]: Si. Ciao tesoro, dove sei? [redacted]: A casa, mi sono riposato un po'. [redacted]: Ah! Ah, ah [redacted]: Senti, questi qua dicono che domani il riposo non lo devo fare devo andare a Milano, ma questi sono pazzi. [redacted]: Come devi andare a Milano? [redacted]: Ma perché c'è un servizio, ma io non ci vado. Io domani mi metto là e faccio il referto medico, questi hanno rotto i coglioni, non è possibile, ho mandato un messaggio adesso a [redacted]. [redacted]: Come domani? Domenica? [redacted]: Eh! Domani io dovevo fare riposo, invece di fare riposo devo andare a Milano secondo lui, ma questo è fuori di testa. [redacted]: E vai là, se ci devi andare non puoi non vai, cosa fai? [redacted]: Eh, eh, cosa faccio? Vado dal dottore e mi faccio dare un giorno, come ho sempre fatto. [...]).
Alle ore 15.57 del 26.9.2015 [redacted] chiamò il comando per informarsi sulle modalità di scelta "dei militari impiegati nel servizio [...].
Il giorno 27.9.2015 l'imputato portò personalmente il certificato in caserma e lo consegnò al Comandante luogotenente [redacted]

Il giorno 28.9.2015 l'imputato [redacted] chiamò alle ore 9.54 il Maresciallo [redacted] e gli spiegò di essere vittima di una ingiustizia da parte del proprio Comandante e di "marcare visita" dall'anno precedente, con l'intenzione di proseguire con certificati anche da 30 giorni (prog. 197 [...] [redacted]: Adesso, te l'ho detto, io ormai non me ne frega niente. A me se mi fa girare i coglioni io comincio a fare i certificati da 30 giorni adesso eh, proprio... Lo mando affanculo, ormai siamo già arrivati, non ce ne fotte un cazzo. C'ho 720 giorni a disposizione che sono molti di più di quelli che mi servono quindi... [...]). [...].
I testi della Difesa dell'imputato [redacted] hanno riferito delle condizioni di salute del medesimo (v. teste [redacted], in merito al fatto che il prevenuto fosse svenuto due volte in servizio e lamentasse male al capo per cui il teste gli portò acqua e zucchero, nell'occasione il prevenuto non volle essere accompagnato al pronto soccorso perché "non voleva che si sapesse questa cosa per paura che si ritorcesse sul servizio o comunque sulla idoneità di servizio" v. p. 44 v. udienza 15.4.2019; v, teste [redacted], compagna dell'imputato, che ha riferito di episodi [redacted], [redacted] e di svenimenti senza, però, accedere al pronto soccorso; ha riferito, in oltre, di un problema di [redacted] dell'imputato alla [redacted]; ha dichiarato che le condizioni di salute del medesimo erano note ai superiori gerarchici poiché, a seguito di una visita all'ospedale militare, l'imputato avrebbe dovuto essere impiegato solo per servizi in ufficio; ha sostenuto che i colleghi del prevenuto quali [redacted] non fossero mai di turno allo stadio nei giorni festivi mentre veniva sempre inviato il suo compagno v. v. udienza pag 46/50 ud. 15.4.2019).
Il Difensore dell'imputata [redacted] ha rinunciato all'esame del dott. [redacted] producendo, nell'accordo delle parti, la relazione medico legale nella quale questi ha ritenuto i certificati medici esame rilasciati come attestanti una sintomatologia riferita dall'assistito e congrui con le patologie croniche dalle quale era affetto, non finalizzati ad accertare uno stato di malattia con scopi diagnostico-terapeutici.
I certificati, secondo la sua valutazione, enuncerebbero una sintomatologia riferita e non necessariamente obiettivabile o strumentalmente accertabile ma compatibile con le patologie pregresse dell'imputato; avrebbero lo scopo di riconoscimento di una indennità di malattia e non diagnostico.
L'imputato, in sede di esame, ha sostanzialmente ribadito, nel reiterate i propri comportamenti intemperanti per tutte le udienze istruttorie, la propria tesi del complotto, che via via si è estesa al Pubblico Ministero ed a tutti i soggetti del processo, come dimostrato dalle numerose malls inviate a questo Giudice e contenute nel fascicolo per il dibattimento.
Nel ribadire il proprio indiscusso curriculum nell'Arma, ha ripercorso i propri problemi di salute, l'impossibilità per ragioni di salute ("[redacted]") di indossare gli stivali per i servizi di ordine pubblico (nell'occasione ha estratto lo stivale e lo ha posto sul banco); ha spiegato come il proprio comandante [redacted] fosse al corrente sino dal 2012 dei problemi di salute - episodi [redacted], [redacted], svenimenti, patologie riconosciute come cause di servizio - e, nonostante ciò, inviasse lui e non altri ai servizi esterni; ha affermato che lo stipendio veniva decurtato ed esclusa l'indennità ad ogni licenza per malattia.
Quanto al giorno 23.9.2015 ha dichiarato che, in realtà, i muratori non gli avevano assicurato che si sarebbero recati presso la sua abitazione per una perdita di acqua e per il rifacimento del muro; la mattina dapprima intendeva recarsi al lavoro, poi, vista la pioggia, cambiò idea; chiamò il medico curante per il rilascio del certificato, uscì a pranzo poiché la cucina era inagibile, si recò alla visita presso la dottoressa, che modificò la diagnosi in [redacted]

Ha contestato il mancato invio delle visite fiscali, che dovrebbero essere obbligatorie, come lo erano per i colleghi, per i quali furono disposte; ha dichiarato di aver lavorato moltissimo perché "lo ero costretto ad andare a lavorare perché dovevo finire per la magistratura di Pavia, perché io ho 12.000 deleghe da fare e 250 deleghe le ho fatte proprie per il dottor [redacted]".
Ha dichiarato di essere stato destinato a servizi di ordine pubblico senza avere la specifica preparazione per cui fu costretto a chiedere di frequentare il corso tonfa, al quale solo nel dicembre 2015 venne ammesso ottenendo l'abilitazione.
Ha, infine, affermato di aver visto il dott. [redacted] chiudersi nella stanza insieme al teste [redacted] (ufficiale di pg) prima dell'udienza, contestandone il comportamento e la rinuncia ad alcuni testi, auspicando la trasmissione degli atti a Brescia; ha concluso l'esame chiedendo a questo Giudice se fosse mai stato a Brescia in visita ad un collega della procura di Pavia, un tempo in procura generale».

§2. I motivi d'appello

Avverso la predetta sentenza interponevano appello i difensori di fiducia dell'imputato [redacted], formulando i seguenti motivi di gravame:

con il **primo motivo** d'appello la difesa eccepiva l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche disposte d'urgenza dal P.M. con decreto 16.09.2015 n. 197/15 R. Int. P.M. – n. 39/15 R. Int. GIP e, comunque, la natura meramente apparente del controllo effettuato dal GIP in relazione alla convalida, posto che:

- *«le intercettazioni telefoniche in discussione sono state disposte in via d'urgenza dal P.M. senza che ne ricorressero i presupposti, sia con riferimento alla sussistenza dei "gravi indizi" e di una "necessità indifferibile" di impiego della captazione, sia con riferimento alla sussistenza del requisito stesso dell'urgenza»*;
- con particolare riferimento all'insussistenza dei gravi indizi è opportuno muovere dalle modalità di richiesta delle intercettazioni in questione - sollecitate, con due richieste dei Carabinieri del 01.09.2015 e del 14.09.2015;
- *«in tali richieste (in maniera analitica, nella prima) sono rappresentati alcuni dati ed elementi che, lungi dall'integrare un quadro di seria probabilità di commissione del reato, appaiono invece contradditori, erronei e fuorvianti. In buona sostanza, gli elementi spesi per richiedere le intercettazioni sono:*
- *il fatto che l'imputato [redacted] avesse presentato, nel corso degli anni, certificati per patologie che non risultavano dal proprio foglio matricolare e, comunque, dagli atti in possesso del comando;*
- *il fatto che, dai tabulati relativi al traffico telefonico tra il Mar. Capo [redacted] e il proprio medico curante acquisiti, risulterebbero numerosissimi contatti tra il medico e il proprio paziente;*
- *il fatto che le assenze registrate coincidevano con giorni nei quali il Mar. Capo [redacted] era stato comandato di effettuare servizi di ordine pubblico presso lo Stadio Comunale di Pavia, ovvero, in altre occasioni, della medesima natura (manifestazioni pubbliche e servizi in occasione di cerimonie istituzionali)»;*
- rileva la difesa che *«le assenze effettuate dal maresciallo negli anni 2013 e 2014 erano coerenti con le patologie (alcune qualificate, anche, come cause di servizio) di cui ha*

sempre sofferto il maresciallo e di cui vi era chiara traccia (comunque poi prodotta anche da questa difesa), tanto nel fascicolo personale del militare quanto negli atti del comando di appartenenza»;

- risulta altresì che il [redacted] si fosse «*volontariamente sottoposto a visita medica presso l'infermeria della Legione – visita in cui venivano sia certificate le patologie da cui l'appellante è affetto, sia, di conseguenza, caldeggiato l'impiego del militare in mansioni esclusivamente d'ufficio (escludendo dunque la partecipazione ai servizi di O.P.)*»;
- il certificato della visita medica appena menzionata era datato 19 gennaio 2015 e, pertanto, era stato effettuato nel periodo di piena realizzazione dell'asserita condotta illecita per la quale veniva richiesta la captazione – si precisa, inoltre, che trattandosi di data antecedente alla redazione delle richieste di intercettazione da parte della P.G. oggetto del presente motivo di appello, il predetto certificato doveva necessariamente essere nella disponibilità della stessa P.G. richiedente;
- Ancora, diversamente a quanto ritenuto dai Carabinieri nelle richieste di intercettazione di cui *supra*, le chiamate tra medico e paziente si riducono a un numero esiguo (cinque), «*tutte, peraltro, effettuate in concomitanza di assenze documentate non solo con certificazione medica, bensì anche con l'effettuazione di esami tecnici e strumentali presso i servizi ospedalieri milanesi e pavesi (anch'essi prodotti da questa difesa), prescritti sia dal proprio medico curante sia da ulteriori specialisti che seguivano l'appellante*»;
- peraltro, gli stessi tabulati telefonici - sulla base dei quali gli operanti avevano evidenziato i "numerosissimi" contatti tra medico e paziente - non sono stati trasmessi né al PM né al GIP;
- «*Quanto alla indispensabilità della captazione ai fini delle indagini, è davvero sorprendente che, per accertare false malattie siano state disposte delle intercettazioni telefoniche e non. ad esempio, una visita fiscale al proprio dipendente (come espressamente previsto dalle circolari del Ministero della Difesa con riferimento ad assenze di un solo giorno), ovvero comandandolo di presentarsi per un accertamento approfondito presso l'infermeria militare (come, peraltro, ha fatto di propria iniziativa il Mar. capo [redacted]*»;
- Pertanto, ritiene la difesa che non sia stato rispettato il principio di extrema ratio delle intercettazioni o che, comunque, non si sia debitamente motivato sul punto;
- Quanto all'urgenza, infine, rileva che le intercettazioni siano state richieste dopo un anno dall'apertura delle indagini, «*argomentando il requisito dell'urgenza con l'imminenza del ritorno dalle ferie del Mar.* [redacted] *e con la futura assegnazione a servizi di O.P.*» - elementi questi insufficienti a giustificare l'urgenza per due ragioni:
 - «*l'assegnazione a tali servizi non sarebbe sicuramente cessata dopo il settembre 2015 e, con essa, nemmeno le occasioni in cui poter intercettare conversazioni rilevanti sul punto;*
 - *il campionato di calcio era già iniziato, così come i servizi di O.P. in occasione della Coppa Italia*»;
- «*Infine, giovi evidenziare come, al più, l'urgenza sia da ricollegare unicamente all'ingiustificata inerzia sul punto, maturata nei mesi precedenti*»;
- Quanto ai diversi interventi giurisdizionali sul punto, si osserva quanto segue:
 - il GIP convalida le intercettazioni disposte, con decreto in via d'urgenza, dal P.M. richiamando gli elementi già evidenziati dagli operanti nelle proprie richieste – tuttavia, al

Gip non sono stati forniti i tabulati telefonici venendo, pertanto, impedito di fatto lo svolgimento del proprio sindacato;

- *«il G.U.P., nell'ordinanza del 03.11.2016 con cui rigetta la questione, si limita a prendere atto di come le autorizzazioni "sono state regolarmente autorizzate e convalidate dal Giudice delle indagini preliminari";*
- *il Giudice monocratico, in sede predibattimentale, affermava di non essere, allo stato, in grado di decidere sul punto e che avrebbe, pertanto, dato seguito all'incarico per la trascrizione delle intercettazioni;*
- *sempre il giudice monocratico, nella propria sentenza, conclusivamente afferma, sul punto, che non si ravvisano profili di inutilizzabilità in quanto le operazioni sono state convalidate dal G.I.P. con provvedimento condivisibile»;*

- *«ebbene, a questa stregua, è evidente che, stante l'indisponibilità dei tabulati telefonici in occasione della convalida del G.I.P., tale vizio - impossibilità di verifica concreta degli elementi spesi da P.G. e P.M. - ripercuote i suoi effetti anche sulle successive decisioni sul punto che, nonostante le puntuali memorie e le ampie allegazioni da parte dei precedenti difensori dell'appellante, sembrano limitarsi a prendere atto solamente del fatto che il G.I.P. ha autorizzato le intercettazioni in questione, senza realmente sottoporre a vaglio la portata critica dei rilievi svolti dai difensori, anche con riferimento alla rappresentazione fuorviante (nonché all'assenza degli elementi necessari - i tabulati - per svolgere un controllo effettivo) veicolata allo stesso G.I.P.»*;

con il **secondo motivo** di appello la difesa chiedeva, in parziale riforma della sentenza di primo grado, l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso o con altra formula di rito, posto che:

- innanzitutto, *«con riferimento all'episodio del 19.01.2015, esso riguardava un certificato della Dott.ssa [redacted] con prognosi di 4 giorni + 4 giorni di prosecuzione»* mentre il servizio "indesiderato" che il Mar. [redacted] avrebbe voluto (secondo la tesi accusatoria) evitare riguardava un O.P. del 24.01.2015 – pertanto, non si vede come la malattia potesse essere finalizzata ad evitare un servizio di cui non si aveva ancora contezza, anzi non si capisce perché il comandante abbia comandato il servizio di ordine pubblico ad un maresciallo che era già in malattia da oltre quattro giorni;
- *«discorso identico vale per l'episodio del 26.02.2015, allorché la Dott.ssa [redacted] rilasciava al [redacted] un certificato medico per "[redacted]" con prognosi di cinque giorni. Anche in tale occasione, non si comprende perché il Mar. [redacted] fosse stato comandato un servizio di O.P. presso lo stadio per il giorno 1 marzo 2015 se doveva essere in malattia fino al giorno 2 marzo 2015»;*
- *«l'episodio dell'8 febbraio 2015 riguardava un certificato di malattia di un giorno rilasciato dalla Dott. [redacted] per "[redacted]". A tal proposito bisogna segnalare che il Mar. [redacted], il giorno prima, aveva effettuato servizio di Ordine Pubblico presso lo Stadio Fortunati di Pavia. Il freddo e le condizioni meteo avverse avevano causato l'insorgere della sintomatologia certificata poi dalla Dott.ssa [redacted]»;*
- *«nello stesso quadro clinico ([redacted], di cui il [redacted] soffre da oltre vent'anni) si inserisce anche l'assenza giustificata dalla Dott.ssa [redacted] per il giorno 15.02.2015.*
- *«l'assenza del 4 marzo 2015 era, poi, giustificata da un[redacted]. In quell'occasione il Mar. [redacted] avrebbe dovuto svolgere servizio presso lo Stadio*

Comunale di Pavia ma, avendo dolore [redacted], non era in grado di svolgerlo in quanto gli scarponi che i militari indossano in servizio di Ordine Pubblico sono particolarmente pesanti. Va, inoltre, aggiunto (a prova dell'assoluta veridicità della malattia) che, in quell'occasione, il Mar. [redacted] si era sottoposto anche a radiografia che gli diagnosticava [redacted]»;

- Con riferimento all'episodio del 23.09.2015:
- la tesi accusatoria – basandosi sull'intercettazione della telefonata intercorsa tra il [redacted] e la [redacted] – ritiene che la Dott.ssa [redacted], in violazione della legge, avesse emesso il certificato senza aver visitato il Mar. [redacted] che, in realtà, non sarebbe neanche stato malato ma avrebbe finto una malattia appunto al fine di evitare di svolgere il servizio di O.P.;
- Tuttavia, il giudice non ha tenuto in considerazione la divergenza tra la diagnosi riportata sul certificato rilasciato dalla [redacted] rispetto a quella comunicata dal [redacted] telefonicamente – circostanza da cui si desume che il [redacted] si fosse recato realmente presso lo studio della [redacted] e che fosse stato realmente da ella visitato ottenendo anche la raccomandazione di riposo e la prescrizione di un farmaco per la [redacted];
- Ancora, il giudice non ha debitamente dato rilevanza a quanto risulta dalla telefonata intercorsa quello stesso giorno alle ore 9.57 tra il [redacted] e la di lui compagna – telefonata durante la quale il [redacted] comunicava a costei di non sentirsi bene ed, inoltre, palesava la sua preoccupazione di recarsi al lavoro in quelle condizioni perché avrebbe rischiato di dover poi rimanere assente per 15 giorni;
- Inoltre, precisa la difesa che dalla motivazione della sentenza si evince che il giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto come equivalenti le due prognosi effettuate dalla [redacted] per lo stesso episodio, ossia la prima effettuata telefonicamente e quella successiva effettuata presso lo studio a seguito di visita del paziente;
- Riguardo, infine, all'ultimo episodio (quello del 27.09.2015):
- Si segnala, innanzitutto, che il certificato in questione è stato rilasciato dalla Dott.ssa [redacted] e non dalla Dott.ssa [redacted];
- inoltre, in quell'occasione il Mar. [redacted] avrebbe dovuto usufruire del suo riposo settimanale – riposo che gli veniva negato, essendo stato chiamato, nonostante vi fosse altro personale da poter legittimamente impiegare, ad effettuare un servizio di O.P.;
- infine, «*rileva che la Dott.ssa [redacted], sentito come testimone nel processo, ha confermato di aver visitato l'imputato e di aver riscontrato in lui la sintomatologia refertata. Ha, infine, riferito, di non aver avuto nessun motivo per dubitare della veridicità dei sintomi e della malattia del Mar. [redacted]*»;
- pertanto, rileva che «*nonostante le risultanze probatorie date dalle testimonianze delle Dottoresse [redacted] e [redacted] e dai documenti prodotti da questa difesa, il giudice di prime cure ha optato per la credibilità delle sole testimonianze dei testi [redacted] e [redacted], non valutando le prove documentali offerte dalla difesa*»;
- riguardo all'esame dei testi [redacted] e [redacted], si deve rilevare che lo stesso è stato effettuato nonostante l'appellante avesse provveduto a revocare il proprio difensore di fiducia in apertura dell'udienza – con chiara lesione del diritto di difesa dell'imputato;
- ancora, «*la testimonianza del Luogotenente [redacted]n (comandante del Mar. [redacted], tra l'altro, è piena di contraddizioni ed errori sia riguardo alle date che riguardo alle malattie dell'appellante, ma anche e soprattutto riguardo agli incombenti che l'appellante avrebbe,*

con la sua condotta, evitato» - il [redacted] negli anni in contestazione ha comunque effettuato il 90% dei servizi di O.P. a cui era stato comandato;

- «*il giudice da atto delle testimonianze dei testi chiamati dalla difesa (Dott.* [redacted] *e* [redacted]*) senza, tuttavia, motivare minimamente il proprio convincimento in merito alla non credibilità di dette testimonianze*»;
- il giudice di primo grado ha erroneamente dato ancora meno spazio all'esame dell'imputato riportando solo alcune dichiarazioni e non dando debita importanza a fatti rilevanti o, viceversa, attribuendo troppo peso a fatti di per sé irrilevanti;
- Ad esempio, il giudice di primo grado «*pone grande importanza al fatto che il 23 settembre 2015 il Mar.* [redacted] *sia andato a pranzare al ristorante ma non fa menzione, dall'altro lato, del fatto che la cucina dell'abitazione dello stesso era inservibile a causa di lavori in corso*»;
- Estremamente significativo è il fatto che l'esame dell'imputato è stato interrotto, non potendo egli concludere la sua difesa;
- «*Alla luce delle risultanze probatorie, a ben vedere, le accuse non trovano riscontro in nessun dato fattuale. Trattasi, in buona sostanza, di certificati rilasciati dalla Dott.ssa* [redacted] *e dalle Dott.sse* [redacted] *che attestavano uno stato di malattia perfettamente rientrante nel quadro clinico complesso (di cui è stata prodotta in giudizio ampia prova) da cui è affetto il Maresciallo* [redacted]» - certificati non ritenuti veritieri senza alcuna logica ragione stante a quanto affermato dalla difesa;
- in realtà, i certificati rilasciati dalle Dottoresse [redacted], [redacted] e [redacted], seppur contestati inizialmente, non vengono posti a fondamento (almeno formalmente) della condanna;
- «*Riguardo, invece, agli episodi certificati dalla Dott.ssa* [redacted] *nel 2015 è poco credibile che il medico abbia certificato una malattia falsa, senza esame obbiettivo ma abbia, poi, prescritto al* [redacted] *dei farmaci negli episodi del 19.01, 08.02, 26.02 e 23.09.2015*»;
- Altre incongruenze sono le seguenti:

- «*in occasione dell'episodio del 15.02.2015, questa difesa aveva segnalato che, seppur quel giorno risultassero assenti dal servizio ben sei componenti della caserma (tra cui il* [redacted]*), solo a cinque di loro veniva inviata la visita fiscale (che, si ricorda, è obbligatoria per il personale militare)*» – a tutti tranne al [redacted];
- «*nell'autunno 2015, immediatamente dopo la licenza straordinaria di cui aveva usufruito il* [redacted] *per sottoporsi a cure termali, ad ottobre ed a novembre usufruivano di licenza straordinaria per circa due settimane, nell'ordine, il Luogotenente* [redacted] *ed il Luogotenente* [redacted]*. Solo l'assenza del Mar.* [redacted] *però fa sorgere dubbi ed intercettazioni (che sono state disposte d'urgenza proprio in quei giorni)*»;

- Ancora, il giudice non ha tenuto nel minimo conto che:

- «*il Maresciallo* [redacted] *è, da lunghissimo tempo (dai primi anni 90), affetto da patologie croniche documentate ben conosciute all'interno del processo;*
- *le patologie dell'imputato lo hanno costretto a riposo in modo abituale e costante negli anni;*
- *le malattie del Maresciallo* [redacted] *talmente erano vere che sono proseguite anche dopo il congedo del medesimo come dimostrano i certificati di malattia o visite specialistiche dal 2001 al 2019 che si producevano;*

- *il Mar. [redacted], nella sua lunga carriera, ha, sempre ed ovunque abbia prestato servizio, ricevuto delle note caratteriali eccellenti che la difesa ha prodotto»;*
- Invero, «*particolare prova dell'attaccamento al proprio lavoro è la telefonata con la compagna, [redacted], nella quale il Mar. [redacted] si preoccupa del fatto che, se fosse andato in servizio quel giorno, il commando avrebbe potuto perderlo per quindici giorni. Telefonata questa, come già detto, prima intercettata e trascritta e poi, stranamente, sparita dai brogliacci e, nonostante prodotta e letta in udienza da questa difesa, non risulta neppure menzionata in sentenza»;*

con il **terzo motivo** di appello la difesa chiedeva la riduzione del trattamento sanzionatorio;

Avverso la predetta sentenza interponeva appello il difensore di fiducia dell'imputata [redacted], formulando i seguenti motivi di gravame:

con il **primo motivo** d'appello la difesa d'appello la difesa si doleva dell'inutilizzabilità delle intercettazioni per essere le stesse state disposte in mancanza dei presupposti di legge;

con il **secondo motivo** di appello la difesa chiedeva, in parziale riforma della sentenza di primo grado, l'assoluzione dell'imputata per i reati a lei ascritti o, in subordine, per il solo reato di cui al capo a) con formula ritenuta di giustizia oppure la dichiarazione di non punibilità ai sensi dell'art. 48 c.p. – eccependo, in particolare:

- ❖ «*erronea nonché omessa valutazione di elementi di prova (id est: elementi difensivi memoria dott. [redacted]; interpretazione prove - travisamento testimonianza dott. [redacted] - travisamento dei fatti)*» - posto che:
- «*il Tribunale ha affermato che le intercettazioni avrebbero consentito "(...) di trovare pieno riscontro all'ipotesi investigativa poiché emerse subito il modus operandi dei soggetti coinvolti"*»;
- la sentenza di primo grado riporta le trascrizioni delle conversazioni intervenute tra la [redacted] ed altri pazienti diversi dal [redacted] – conversazioni da cui si evince che «*la stessa fosse solita ricevere richieste di certificati medici per via telefonica e predisporli senza procedere a visita dei pazienti*»;
- «*a tal riguardo il Tribunale afferma-stigmatizzando simile comportamento che il medico "(...) in certi casi dettava direttamente il numero di trasmissione telematica al proprio assistito"*»;
- A parere della difesa, il Tribunale ha mal interpretato e travisato la testimonianza resa all'udienza del 15 aprile 2019 dal teste [redacted] – sostituto della [redacted] – deducendo dalla stessa la circostanza per cui nel 2014 non fosse ancora presente il certificato telematico;
- ebbene, evidenzia la difesa che dalla predetta testimonianza «*si comprende la reale situazione e la ragione per cui il medico (non solo la dott. [redacted] ma tutti i medici di medicina generale!) debbano dettare il codice del certificato telematico al paziente sulla base di quanto da questi riferito, salvo, poi, verifica della reale situazione*» - ragione riscontrabile nella necessità di anticipare al datore di lavoro la prognosi, oltreché nella necessità che il dipendente comunicasse «*al datore di lavoro il numero di codice*»;
- In conclusione, la difesa ritiene che:

- *«il certificato telematico attestante condizione di malattia di un dipendente negli anni 2014-2015 era già esistente;*
- *i dipendenti pubblici [...] sono tenuti a comunicare il più presto possibile al datore la condizione di malattia che impedisce lo svolgimento dell'attività lavorativa;*
- *i dipendenti, quindi, devono anticipare al datore di lavoro il codice del certificato che, necessariamente, viene loro anticipato telefonicamente dal medico di medicina generale, e che solo successivamente verrà consegnato al datore;*
- *successivamente il medico verifica la effettiva sussistenza delle condizioni poste a fondamento della richiesta di certificato - procedendo a visita - potendo, se del caso, anche revocare (annullandolo) il certificato già rilasciato;*
- *tale sistema non era all'epoca in vigore per gli appartenenti alle forze dell'ordine, che continuavano a dover far uso del certificato su supporto cartaceo;*
- *con la conseguenza che, come nel caso del* [redacted]*, i pazienti ricompresi nella suddetta categoria, dovevano necessariamente recarsi dal medico (o, compatibilmente con le loro condizioni e con la gestione dell'ambulatorio, chiedere la visita a domicilio);*
- *il medico, pertanto, riscontrava le effettive condizioni del paziente, rilasciando o meno il certificato»;*

- *«Sicché nel caso di specie (e tanto risulta pacificamente dall'istruttoria svolta) il* [redacted] *(così come altri pazienti) poteva anche anticipare al medico le proprie condizioni che gli avrebbero impedito lo svolgimento di attività lavorativa, ma certamente doveva poi incontrare il medico, il quale dava atto di quanto riferito dal paziente e, sulla base della visita, formulava diagnosi e prognosi, tenendo conto anche delle pregresse patologie - croniche - del paziente»;*
- la difesa ritiene, inoltre, che il giudice di primo grado – nel ritenere le patologie lamentate come inesistenti - non ha debitamente tenuto in considerazione che lo stesso imputato era affetto patologie croniche i cui *«sintomi ciclicamente potevano ripresentarsi, soprattutto nei periodi autunnali ed invernali»* - tuttavia, *«come pure spiegato dal consulente dott.* [redacted] *la sintomatologia riferita a quel tipo di patologie, molte volte non può essere diagnosticata con riscontro oggettivo, ma necessariamente implica una valutazione che tenga conto della complessiva situazione del paziente»;*
- ancora, il tribunale ha omesso totalmente di dar conto del contenuto delle spiegazioni offerte dalla [redacted] nelle proprie deduzioni difensive dedicate proprio al contenuto delle intercettazioni con altri pazienti – deduzioni nelle quali la [redacted] *«per ogni situazione risultante dalle intercettazioni ha fornito più che esaustiva spiegazione delle ragioni che la inducevano a considerare la situazione complessiva del paziente a lei ben nota e che non dimostrano affatto che avrebbe rilasciato certificati senza procedere a visita»;*

❖ contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del concorso dell'imputata per gli illeciti posti in essere dal [redacted], posto che:

- *«nel momento in cui si afferma che la dott.ssa* [redacted] *sarebbe stata estremamente disinvolta nel rilasciare attestazioni di malattie anche ad altri soggetti, necessariamente si ammette - a tutto concedere - un mancato rispetto da parte del sanitario dei doveri deontologici cui è tenuto»;*
- tuttavia, proprio l'appena menzionata circostanza - per cui non si tratterebbe di un trattamento di favore riservato al [redacted] e/o con lui concordato – porta all'esclusione del

concorso quantomeno per difetto dell'elemento soggettivo e soprattutto in relazione al capo a) di imputazione;

- la difesa ritiene più logico, per converso, suppore la sussistenza di un'ipotesi ex art. 48 c.p. – ipotesi ricorrente in ambito sanitario data la difficoltà di un accertamento obiettivo di reale sussistenza dei sintomi lamentati dal paziente affetto da malattie croniche;

❖ l'*«omessa diversificazione delle posizioni a fronte di fatti oggettivamente diversi: travisamento dei fatti e delle prove»*, posto che:

- *«le argomentazioni esplicitate dal Tribunale nel ritenere provato che il* [redacted] *lamentasse sintomi insussistenti per ottenere le certificazioni per assentarsi dal lavoro, si fondano su alcuni colloqui telefonici del* [redacted] *con altri soggetti»* - colloqui di cui la [redacted] non poteva avere la benché minima conoscenza;
- pertanto, la [redacted] non poteva nutrire alcun dubbio sulla veridicità della sintomatologia riferitale dal [redacted] – sintomatologia che, *«anche in considerazione delle patologie già da tempo diagnosticate, anche con esami strumentali, erano assolutamente compatibili e possibili, ma certamente non obiettivabili con visite di sorta che, comunque, venivano eseguite, posto che necessariamente il* [redacted] *doveva recarsi in ambulatorio ed incontrare il medico che, prima di rilasciargli il certificato verificava la situazione e la compatibilità dei sintomi riferiti»;*
- ne è una prova il fatto che dall'unica intercettazione tra [redacted] e [redacted] risulta che – con riguardo all'episodio del 23 settembre 2015 – il [redacted] dovesse passare in ambulatorio per la verifica di cui *supra*;
- *«non solo: il Tribunale, nel parificare la situazione dei due coimputati (al punto da irrogare la medesima sanzione) non ha considerato un altro elemento di fondamentale rilievo che depone nel senso della estraneità all'(eventuale) illecito commesso dal* [redacted] *come si evince dalla stessa formulazione dell'imputazione, e come spiegato in sede dibattimentale dal Maresciallo* [redacted] *(verbale udienza 15 aprile 2019), le certificazioni richieste (anche, tra l'altro, in tre occasioni a medici di continuità assistenziale) dal Maresciallo* [redacted] *erano finalizzate ad evitare lo svolgimento di servizi extra, il cui ordine era impartito dal Comandante al* [redacted] *poco prima dell'espletamento del servizio stesso»* – ordini di servizio di cui la [redacted] non avrebbe potuto avere conoscenza alcuna;
- pertanto, a parere della difesa, *«il Tribunale ha omesso di considerare, nel valutare la posizione dei due imputati, il diverso bagaglio conoscitivo delle situazioni sottostanti alle richieste di certificazioni»* - bagaglio conoscitivo che deve ritenersi fondamentale al fine di differenziare e concentrare l'eventuale responsabilità della [redacted] solo rispetto a quanto di propria effettiva conoscenza;

❖ *«Travisamento dei fatti e la contraddittorietà e illogicità della motivazione»*, posto che:

- dall'intercettazione tra il [redacted] e l'[redacted], risulta che il paziente afferma *«testualmente che aveva terminato le cure termali, ma che aveva ancora un po' di influenza e la spalla destra che gli faceva male anche a causa del clima di quel giorno (piovoso) - effettivamente egli si sarebbe avventurato nell'indicare la diagnosi da indicare, ossia* [redacted]*»;*
- precisa la difesa che, solo per esigenze di celerità, la dottoressa ha comunicato al [redacted] che avrebbe preparato il certificato medico e che il [redacted] sarebbe potuto passare a prenderlo in qualsiasi momento;

- tuttavia, «*come attestato dal certificato del 23 settembre 2015 il medico una volta visto il paziente non rilasciava affatto il certificato secondo i desiderata dal paziente (!), ma modificava la diagnosi indicando ciò che aveva potuto riscontrare, ossia "[redacted]. Certificazione rilasciata in forma cartacea su espressa richiesta del lavoratore per appartenenza a categoria per la quale non è prevista certificazione on line (...)"*»;

con il **terzo motivo** d'appello la difesa chiedeva il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la riduzione del trattamento sanzionatorio.

In data 25.6.2021 la difesa [redacted] trasmetteva memoria con "motivi aggiunti", con la quale ribadiva quanto già dedotto nell'atto di appello, del quale chiedeva l'accoglimento.

§3. L'udienza

Con decreto, ritualmente notificato a tutte le parti, è stata fissata l'udienza davanti alla Corte d'Appello, svoltasi alla presenza del solo appellante [redacted]; esaurita la relazione, il Procuratore Generale ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, mentre le difese hanno insistito per l'accoglimento dei motivi d'appello; la difesa [redacted] depositava altresì note di udienza; indi, la Corte ha pronunciato sentenza con lettura del dispositivo.

§4. La decisione della Corte

In considerazione dell'identità del loro oggetto, i motivi d'appello articolati nell'interesse dei due imputati possono essere esaminati congiuntamente.

Il **primo motivo** di appello è infondato.
Invero, ritiene la Corte di condividere le valutazioni del giudice di primo grado in ordine all'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche disposte d'urgenza dal P.M. con decreto 16.09.2015 n. 197/15 R. Int. P.M. – n. 39/15 R. Int. GIP.
Al tal fine si richiama l'orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale «*in tema di intercettazione di comunicazioni e conversazioni, poiché la sanzione di inutilizzabilità degli esiti di intercettazioni disposte in via d'urgenza con decreto del pubblico ministero è prevista dall'art. 267 cod. proc. pen. solo nel caso di mancata convalida da parte del giudice per le indagini preliminari, una volta intervenuta tale convalida, resta sanato ogni vizio formale del citato decreto, compresa l'eventuale mancanza del requisito dell'urgenza*» (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23512 del 22/04/2004 Cc. (dep. 19/05/2004) Rv. 228245 – 01 Imputato: Termini) – orientamento che questa Corte ritiene di condividere.
L'intervenuta tempestiva e rituale convalida da parte del Gip del decreto di urgenza disposto dal Pubblico Ministero rende pienamente utilizzabili le operazioni di captazione effettuate.

Il **secondo motivo** di appello deve invece essere accolto.
Ritiene la Corte di non condividere le valutazioni del giudice di primo grado in ordine alla ricostruzione dei fatti e alla responsabilità dell'imputato in relazione ai capi a) e b) di imputazione – dovendo, pertanto, giungere a una sentenza di assoluzione del medesimo perché i fatti non sussistono.

Invero, nel caso in esame, l'asserita falsità dei certificati medici non può certamente desumersi dal tenore delle intercettazioni effettuate sulle utenze telefoniche in uso all'[redacted] e al [redacted] posto che dalle medesime si evince semplicemente l'intervenuto accordo tra i due affinché il secondo si recasse presso lo studio della prima per ritirare il certificato preparato dal medico sulla base dei sintomi riferiti telefonicamente – non essendo la predetta circostanza inequivocabilmente indicativa di un successivo rilascio del certificato senza previa verifica in concreto, tramite visita, dei sintomi manifestati telefonicamente dall'imputato.
A riprova di quanto appena affermato, ritiene la Corte estremamente significativa la circostanza per cui, sebbene nel periodo in cui sono stati commessi i fatti oggetto sub iudice (2014-2015) esistesse già il certificato medico telematico, lo stesso non era fruibile dai dipendenti delle Forze dell'Ordine – categoria cui fa parte il [redacted] – con conseguente possibilità per i medesimi di ottenere il rilascio di un certificato medico esclusivamente in forma cartacea con obbligo di ritiro presso lo studio del medico previa visita del paziente.
Pertanto, ai fini dell'accertamento della falsità del certificato medico – a nulla rileva l'asserita coincidenza tra diagnosi effettuata telefonicamente e diagnosi effettivamente indicata nel certificato medico rilasciato a seguito di visita del paziente – non essendo tale circostanza di per sé indicativa di una certezza in ordine alla mancata effettuazione di una visita prima del rilascio del certificato medico.
Tra l'altro, è provato che almeno in un'occasione – in particolare, in relazione al certificato medico rilasciato il 23 settembre 2015 – la [redacted] avesse modificato la diagnosi rispetto a quella indicata telefonicamente dal [redacted]: più specificatamente, egli aveva lamentato "[redacted]", mentre la [redacted] diagnosticava "[redacted]" e gli prescriveva un farmaco per la rinite.
Ancora più significativa, a favore degli imputati, è la circostanza per cui risulta provato –grazie a una molteplicità di diagnosi e visite mediche, anche specialistiche, effettuate dal [redacted] – che l'imputato fosse affetto da patologie croniche i cui sintomi potevano ripetutamente e repentinamente ripresentarsi – motivo per cui egli chiedeva, in determinate occasioni, l'esenzione dai servizi di ordine pubblico.
Le predette patologie sono altresì comprovate dai certificati rilasciati da [redacted] e [redacted] – medici di continuità assistenziale nei giorni di sabato e domenica – che, sentiti come testi, hanno affermato di aver visitato l'imputato e di aver successivamente attestato uno stato di malattia perfettamente rientrante nel quadro clinico complesso da cui è affetto il [redacted]
Ai fini di corroborare la tesi della reale sussistenza delle predette patologie, rileva che lo stesso imputato si era volontariamente sottoposto nel Gennaio 2015 a una visita medica presso l'infermeria della Legione – visita in cui venivano sia certificate le patologie da cui l'appellante era affetto, sia, di conseguenza, consigliato l'impiego del militare in mansioni esclusivamente d'ufficio con esclusione dalla partecipazione ai servizi di ordine pubblico.
Non pare dirimente – come invece ritenuto dal giudice di primo grado – che il giorno 23.09.2015 il [redacted], nonostante avesse richiesto il certificato di malattia per esentarsi dal lavoro, fosse poi uscito di casa per pranzare insieme ad un operaio, che stava svolgendo lavori presso la sua abitazione – circostanza questa che non può ritenersi di per sé rilevante dato che la diagnosi di "[redacted]" ben può essere compatibile con un'uscita per raggiungere il luogo del pranzo, attesa l'inagibilità dell'abitazione.
Per concludere, con riferimento ai singoli episodi di cui al predetto capo di imputazione, va altresì precisato che:

- l'episodio del 19.01.2015 – così come quello del 26.02.2015 – ha visto il [redacted] richiedere un certificato di malattia prima che il medesimo sapesse di essere successivamente assegnato a servizio di ordine pubblico – assegnazione che veniva effettuata proprio nei periodi in cui il medesimo era in congedo per malattia;
- l'assenza del 4.03.2015 è giustificata da [redacted] – confermata da radiografia che diagnosticava una [redacted];
- l'episodio de 29.03.2015 è già stato debitamente sovra commentato.

L'accoglimento del secondo motivo di appello rende superflua la trattazione degli ulteriori.

Per tutte le ragioni esposte, in riforma della sentenza impugnata, entrambi gli imputati devono essere assolti perché il fatto non sussiste.

Ai sensi dell'art. 544 comma 3 c.p.p. si indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione, atteso il carico di lavoro gravante sull'Ufficio.

P. Q. M.

Visto l'art. 605 c.p.p.

IN RIFORMA

della sentenza emessa dal Tribunale di Pavia in data 26.10.2020, appellata dagli imputati [redacted] e [redacted]

ASSOLVE

Gli imputati perché il fatto non sussiste.
Motivazione in giorni novanta.
Milano, [redacted] 2021

Il Consigliere estensore
Dott.ssa Laura Anna Marchiondelli

Il Presidente
Dott. Elsa Gazzaniga

Sentenza passata in cosa giudicata
dal giorno 28-09-2021 per entrambi
Milano, 13-01-2022
Il funzionario giudiziario
Funzionario Giudiziario
Rossella Pellegrino